

65 · 1 MARZO 2012

ALLEGATO A) ALL'ATTO DELIBERATIVO N. DEL
COMPOSTO DA N. 6 PAGINE

CONVENZIONE PER L' INSERIMENTO RESIDENZIALE DI PAZIENTI PSICHIATRICI

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale VCO di Omegna (di seguito denominata semplicemente ASL) partita IVA 00634880033 qui rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Dr. GIORGIO FARINA domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede legale dell'ASL sita in via Mazzini n. 117 – Omegna.

E

VILLA CRISTINA s.p.a relativamente alla Comunità terapeutica protetta “ IL FAGGIO “ (di seguito nominato semplicemente Struttura) partita IVA 00486210016 nella persona del Legale Rappresentante Ing. FILIPPO FELTRIN, domiciliato ai fini della presente convenzione in Torino Strada Vallette n. 309/a , con poteri di firma e di rappresentanza


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'ASL si convenziona con la Struttura per l'accoglienza, in regime residenziale, di pazienti affetti da patologia psichiatrica che necessitano di assistenza protetta.

La Struttura accetta il convenzionamento per i pazienti già inseriti e si impegna ad ospitare altri utenti assistiti dai Centri di Salute Mentale del DSM qualora abbia posti disponibili.



ART. 2

CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'

La Struttura si impegna a fornire agli ospiti le prestazioni dovute nel rispetto delle Leggi vigenti e secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

L'attuazione degli interventi terapeutico riabilitativi si ispira ai principi definiti nella legislazione regionale in materia di salute mentale e la Struttura, in accordo con il DSM, opererà in tale direzione.

ART. 3

IMPEGNI DELLA STRUTTURA

La Struttura si impegna a:

- a) collocare gli ospiti di cui alla presente convenzione in camere di norma a 1 o 2 letti;
- b) garantire un'adeguata e globale assistenza tutelare nell'arco delle 24 ore, secondo gli standard di personale previsti per la tipologia autorizzata, promuovendo, nel contempo, la capacità di autonomia di ogni ospite;
- c) garantire un'adeguata assistenza sanitaria in accordo con i servizi dell'Azienda Sanitaria di riferimento territoriale della Struttura;
- d) rispettare i diritti e la dignità di ogni ospite in relazione alla riservatezza personale, alla libertà di movimento ed alla libertà religiosa favorendo lo sviluppo delle relazioni interpersonali all'interno ed all'esterno della struttura;
- e) attuare le indicazioni terapeutico-riabilitative e assistenziali della UMP di riferimento del DSM, in accordo con il soggetto ed i familiari, e consentire agli operatori del Dipartimento libero accesso alla struttura;
- f) garantire copertura assicurativa degli ospiti per infortuni e R.C. per danni causati dagli ospiti in comunità, ad altri ospiti, agli operatori, a terzi ed alle cose;
- g) tenere regolarmente le cartelle individuali di ogni ospite;
- h) comunicare tempestivamente al DSM le eventuali modificazioni del quadro psicopatologico degli ospiti;

ART. 4
IMPEGNI DELL'ASL

Il Centro di Salute Mentale dell'ASL che ha attuato l'inserimento dell'assistito presso la Struttura assicurerà la necessaria assistenza e consulenza specialistica, verificando a cadenza periodica, con l'equipe della Struttura, la conduzione e l'aggiornamento del programma riabilitativo per ogni utente;

ART. 5
ESCLUSIONI

Sono escluse dalla presente convenzione tutte le altre attività e forniture di natura sanitaria e/o assistenziali assicurate dai competenti servizi territoriali del Servizio Sanitario Nazionale.

ART. 6
AMMISSIONE DEGLI OSPITI E RILASCIO AUTORIZZAZIONI
ALL'INSERIMENTO

La Struttura concorderà con il Centro di Salute Mentale e la propria equipe sanitaria l'ammissione degli utenti per i quali L'ASL assumerà l'onere della retta in misura totale o parziale.

L'inserimento presso la Struttura sarà autorizzato, nel rispetto del diritto di libera scelta dell'assistito, dal Direttore del DSM su proposta del Centro di Salute Mentale per gli utenti residenti anagraficamente nel proprio territorio.

ART. 7
COMUNICAZIONI AL DSM

La Struttura comunicherà immediatamente al DSM via fax, e successivamente in originale:

- a) la data di ammissione dell'assistito;
- b) le assenze per motivi diversi da quelli di cui al successivo punto C;
- c) la data di ricovero presso ospedali o altri centri di diagnosi e cura, qualora per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, il soggetto assistito debba essere ricoverato;

- d) la data di rientro in struttura;
- e) la data di decesso dell'assistito;
- f) la data di dimissione;

ART. 8 **RETTA**

La retta sarà determinata come costo unitario della prestazione ovvero giorno di degenza.

Per l'anno 2012 la retta giornaliera presso la struttura è di € 167,51

Sono escluse dalla retta e sono a carico dell'assistito:

- 1) le spese farmaceutiche (eventuali ticket, farmaci non mutuabili)
- 2) le spese di trasporto da e per la Struttura;
- 3) le spese strettamente personali (abbigliamento, sigarette ecc.)
- 4) le spese per eventuale assistenza al di fuori della Struttura.

La Struttura non potrà richiedere all'assistito il pagamento di nessuna prestazione aggiuntiva a quelle sopracitate (es. spese di lavanderia)

La retta decorre dal giorno di ammissione e comprende quello di dimissione-decesso.

Il pagamento delle rette da parte del DSM verrà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento della fattura.

Nella fattura dovrà essere indicato il nominativo degli ospiti e precisato il periodo di permanenza.

Nel caso il paziente sia in carico congiunto al CISS e/o al Distretto, la retta sarà ripartita in quote predefinite dal DSM. La fatturazione avverrà direttamente a ciascuno in proporzione.

ART. 9

ASSENZE, ALLONTANAMENTI E DIMISSIONI DELL'ASSISTITO

In caso di assenze temporanee non programmate dall'assistito, l'ASL riconosce alla Struttura la retta ridotta del 30%, a decorrere dalla data di inizio dell'assenza, per un periodo massimo di 7 giorni consecutivi; dopo tale periodo l'utente sarà considerato dimesso.

Per le assenze programmate (ricoveri, permessi in famiglia, iniziative risocializzanti) l'ASL riconosce alla Struttura la retta decurtata del 30% a decorrere dal primo giorno di assenza, per un periodo massimo di 30 giorni continuativi.

Se l'utente non rientrerà al termine dell'iniziativa programmata, sarà dimesso.

Qualora l'assistito non possa essere ulteriormente ospitato presso la struttura questa dovrà dare preavviso motivato della dimissione, con anticipo di gg 15, al Centro di Salute Mentale di riferimento via fax e successivamente in originale.

ART. 10
DECESSO DELL'OSPITE

In caso di decesso dell'ospite, le spese funerarie sono a carico dei familiari o, ai sensi della normativa vigente, del Comune ove insiste la Struttura.

ART. 11
DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata annuale dal 01.01.2012 al 31.12.2012.

ART. 12
ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'ASL ha la facoltà di disporre, in qualsiasi momento, controlli in merito al trattamento riservato ai propri assistiti, nonché di verificare la completa attuazione delle indicazioni terapeutiche assistenziali di cui all'art. 4 punto e)

ART. 13
INADEMPIENZE-RECESSO

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per il relativo adempimento.

Trascorso inutilmente il termine previsto, l'ASL ha la facoltà di trattenere una parte della retta di importo pari al 30% di quanto dovuto per il periodo contestato e riferito a ciascun soggetto cui l'adempimento si riferisce.

Qualora però l'ASL riscontri nei servizi forniti dalla Struttura condizioni non risolvibili e che impediscano lo svolgimento dell'attività ad essa affidate, può risolvere anticipatamente la presente convenzione con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi mediante raccomandata A.R.

Al contrario in caso di persistente inosservanza da parte dell'ASL delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, la Struttura con il preavviso di cui al comma precedente ,può risolvere anticipatamente la convenzione, con l'obbligo di rimborso da parte dell'ASL dei crediti già maturati, debitamente comprovati.

ART. 14
REGIME FISCALE

Le prestazioni di cui alla presente convenzione, trattandosi di prestazioni sanitarie, sono esenti da I.V.A., ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 26.10.72, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 15
CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere durante e per l'esecuzione della presente convenzione, e che non possa essere risolta in via amministrativa, sarà sottoposta ad un Collegio di tre Arbitri, il primo dei quali scelto dall'ASL, il secondo dalla Struttura ed il terzo di comune accordo tra i due contraenti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

ART. 16
SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione per imposta di bollo, copie e simili, sono a carico della Struttura.
L'atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, con onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Omegna.....

PER LA STRUTTURA
Il Legale Rappresentante
(Ing. Filippo Feltrin)

PER L'ASL VCO
Il Direttore del DSM
(Dr. Giorgio Farina)